

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIII LEGISLATURA —————

N. 3064

DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa del senatore PERA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 13 FEBBRAIO 1998

—————

Istituzione in Lucca di una sezione distaccata
della Corte d’appello di Firenze

—————

ONOREVOLI SENATORI. - La regione Toscana è l'unica grande regione italiana con una sola Corte di appello, situata nel capoluogo Firenze. Nel distretto della Corte di appello di Firenze sono compresi numerosi tribunali, e precisamente i tribunali di Firenze, Prato, Pistoia, Arezzo, Siena, Grosseto, Montepulciano, Livorno, Pisa e Lucca. Ciò ha determinato presso quella Corte un notevole carico di procedimenti pendenti, in materia civile e penale, che allunga i tempi medi di definizione delle cause alla durata di tre, quattro anni.

E ciò è ben spiegabile non solo per l'ampiezza del distretto della Corte d'appello di Firenze, come già si è evidenziato, ma per l'alto sviluppo industriale, commerciale, artigianale ed agricolo, particolarmente vivace ed intenso, della Toscana. Ed è noto che il contenzioso giuridico aumenta proporzionalmente allo sviluppo economico del territorio.

Vogliamo riferirci, onorevoli senatori, alle grandi dimensioni assunte dal porto di Livorno, allo sviluppo industriale di molte province, alle loro realtà commerciali. Ricorderemo la Piaggio di Pontedera, la più grande azienda metalmeccanica dell'Italia centrale, le acciaierie di Piombino, le concerie del Pisano, le cartiere e i calzaturifici della Lucca, la lavorazione del marmo nelle zone di Lucca e Massa Carrara, i cantieri navali in Versilia, Carrara e Livorno, il settore florovivaistico a Viareggio e Valdinievole.

Diverse sono le ragioni che consigliano che si costituisca una sezione staccata della Corte di appello di Firenze che consentirebbe l'assegnazione del tribunale di Massa e Car-

rara al distretto della costituenda sezione staccata di Corte di appello nella Toscana nord, in quanto non vi sono esigenze o utilità, per tenere ancora legate le due città toscane alla lontana Corte di Genova.

Sappiamo che esistono proposte per la istituzione della sezione distaccata di Corte di appello in città diverse da Lucca; ma vorremmo ricordare che Lucca è stata, fino al 1923, sede di Corte d'appello e che il tribunale di Lucca è il più importante della Toscana, dopo quello di Firenze, per mole di affari trattati e per numero di operatori della giustizia.

Accenniamo solo ai procedimenti pendenti al 30 giugno 1995 in materia civile: 17.198, cifra comprensiva di controversie ordinarie, di cause della sezione lavoro e previdenza, di espropriazioni mobiliari, di controversie matrimoniali.

Lucca è inoltre facilmente raggiungibile attraverso la rete autostradale e può competere positivamente, per l'ambiente cittadino, nei confronti della città di Pisa notevolmente affollata per essere sede universitaria.

La costituenda sezione lucchese della Corte di appello dovrà comprendere nel suo distretto i tribunali della zona costiera di Massa Carrara, Grosseto, Pisa, Lucca e Livorno, mentre rimarranno nel distretto della Corte di appello di Firenze i tribunali di Firenze, Prato, Arezzo, Siena, Pistoia e Montepulciano.

Tale ripartizione contempera equamente le varie esigenze di una giustizia più celere ed efficiente.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Sono istituite in Lucca una sezione distaccata della Corte di appello di Firenze ed una sezione della Corte d'appello di Firenze in funzione di Corte d'assise d'appello, con giurisdizione sui territori compresi nei circondari dei tribunali di Grosseto, Livorno, Lucca, Massa Carrara e Pisa.

2. Il Ministro della giustizia è autorizzato ad apportare le necessarie variazioni alle tabelle *A e B* annesse all'ordinamento giudiziario, approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, successive modificazioni.

Art. 2.

1. Il Ministro della giustizia è autorizzato a determinare, con apposito decreto, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'organico del personale necessario al funzionamento delle sezioni di cui all'articolo 1, ridefinendo le dotazioni organiche degli altri uffici, nell'ambito delle dotazioni dei ruoli del Ministero della giustizia.

Art. 3.

1. Il Ministro della giustizia è autorizzato a stabilire, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, la data di inizio del funzionamento delle sezioni di cui all'articolo 1, che dovrà comunque avere luogo entro i successivi sei mesi.

Art. 4.

1. Alla data di inizio del funzionamento degli uffici giudiziari di cui all'articolo 1 gli affari civili e penali pendenti davanti alla Corte di appello di Firenze e alla Corte di assise di appello di Firenze, rientranti, ai sensi della presente legge, nella competenza per territorio, rispettivamente, della sezione distaccata della Corte di appello di Firenze con sede in Lucca e della sezione della Corte di appello di Firenze con sede in Lucca in funzione di Corte di assise di appello, sono devoluti alla cognizione di questi uffici.

2. La disposizione di cui al comma 1 non si applica alle cause civili rimesse al collegio ai sensi dell'articolo 352 del codice di procedura civile, ai procedimenti penali nei quali il decreto di citazione è stato notificato a tutte le parti, nonchè agli affari di volontaria giurisdizione già in corso.